
Circolare per il Cliente del 23 dicembre 2019

Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020

In sintesi, **le principali novità** per imprese e professionisti, **tutt'ora in approvazione e suscettibili a variazioni**.

Cessazione della partita IVA e inibizione alla compensazione Art.2

Per i **contribuenti** ai quali sia stato notificato il provvedimento di **cessazione della partita IVA**, si prevede l'**esclusione** della possibilità di avvalersi, a partire dalla data di notifica, della **compensazione dei crediti**.

Contrasto alle indebite compensazioni Art.3

L'art.3 stabilisce che la **compensazione del credito** annuale o infra annuale sull'**TVA**, dei crediti relativi alle **imposte sui redditi e relative addizionali**, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'**IRAP**, per importi superiori a **5.000 euro**, possa essere **effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Con il comma 2, intervenendo sull'art. 37, comma 49-bis, del DL n.223 del 2006, **si estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione l'obbligo di utilizzo di modalità di pagamento telematiche, tramite F24 (lettera a)**. Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (lettera b).

Alla luce delle nuove disposizioni di legge il modello f24 con qualsiasi credito in compensazione (anche bonus Renzi) non potrà più essere presentato tramite home banking, ma solo in modalità telematica attraverso Intermediario o direttamente da Voi con Fiscoline.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti Art.4

Il comma 1 dell'articolo 17-bis stabilisce che **il committente** (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) **che affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa con dipendenti**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera**, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute**. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all'obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Il comma 3 introduce **l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi** maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria **nel caso di mancato adempimento da parte di quest'ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali**.

Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall'articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute:

- **attività da almeno 3 anni** e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera Art.4

Il comma 3 dell'articolo 4 inserisce una nuova lettera (a-quinquies) all'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali l'Italia applica il **meccanismo dell'inversione contabile detto reverse charge**. La lettera a-quinquies) estende l'inversione contabile in materia di IVA **alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili**. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale Art.8

Per ciascuno dei trimestri **il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo**. Tale disposizione è applicabile ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1.01.2020.

Modifiche al regime del contante Art.18

A decorrere **dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021** il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di **2.000 euro**. A decorrere **dal 1.01.2022**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **1.000 euro**.

Per le **violazioni** commesse e contestate **dal 1.07.2020 al 31.12.2021** il minimo edittale è fissato a **2.000 euro**. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere **dal 1.01.2022** il minimo edittale è fissato a **1.000 euro**.

Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria Art.15

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i **periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Sanzione lotteria degli scontrini Art.20

Si posticipa dal 1 gennaio al **1 luglio 2020** la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una **lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini)**. Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, debbano comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria (la disposizione vigente riferisce l'obbligo comunicativo al codice fiscale). **Il consumatore potrà segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate** la circostanza che **l'esercente**, al momento dell'acquisto, **ha rifiutato di acquisire il codice lotteria**, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza **per le analisi del rischio di evasione**.

Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici Art.22

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un **credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro**.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito Art.23**SOPPRESSO**

Nel corso dell'iter di conversione è stato soppresso l'art.23 che prevedeva a partire dal **1.07.2020**, nei casi di mancata **accettazione di un pagamento**, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** pecuniaria di importo **pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Pene più alte per reati tributari Art.39

L'articolo 39 conferma l'inasprimento delle pene previste per alcuni reati fiscali, disciplinati dal D.lgs. 74/2000 come riassunte nella seguente tabella.

Modifiche al testo del D.LGS.74/2000			
REATO	PENA PRE DECRETO	PENA POST DECRETO	CONFISCA ALLARGATA
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o documenti inesistenti (art.2)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 4 a 8 anni (Da 1 anno e 6 mesi se l'ammontare degli elementi fittizi è inferiore a 100mila euro)	Sì, per passivi fittizi superiori a 200mila euro
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artefici (art.3)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 3 a 8 anni	Sì, per imposta evasa superiore a 100mila euro
Dichiarazione infedele (art.4)	Da 1 a 3 anni	Da 2 a 4 anni e 6 mesi	No
Omessa Dichiarazione (art.5)	Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	Da 2 a 5 anni	No
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art.8)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 4 a 8 anni (Da 1 anno e 6 mesi se l'ammontare delle fatture non corrispondenti al vero, per periodo di imposta, è inferiore a 100mila euro)	Sì, per importi non veritieri superiori a 200mila euro
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 3 a 7 anni	No

Contributo dispositivi antiabbandono Art.52

È stato istituito un fondo per il riconoscimento per l'anno 2019 e 2020 di un contributo, fino a esaurimento delle risorse, della **somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato**. Con decreto sono disciplinate le modalità attuative della disposizione

Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.

Cordiali saluti.